

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1166)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(COLOMBO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, in considerazione delle difficoltà che sarebbero derivate dalla progressiva attuazione del mercato comune carbosiderurgico, il paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato istitutivo della C.E.C.A., contiene norme in favore dei lavoratori licenziati in conseguenza dell'instaurazione del mercato stesso.

Il paragrafo 23 summenzionato ha previsto, infatti — per la durata del periodo transitorio dell'applicazione del Trattato (10 febbraio 1953-10 febbraio 1958, e prorogato poi di due anni, dal 10 febbraio 1958 al 10 febbraio 1960) — particolari forme di interventi finanziari dell'Alta Autorità e dei Governi interessati aventi il fine di proteggere la manodopera dagli oneri del riadattamento assicurando ad essa, nel contempo, una occupazione produttiva.

Nello spirito di tali disposizioni il Governo italiano, sensibile alle profonde ragioni sociali che sono alla base del paragrafo 23 della Convenzione, ha predisposto, nel corso del periodo suddetto ed in relazione agli aiuti concessi dall'Alta Autorità, le speciali provvidenze che hanno formato oggetto dei provvedimenti legislativi qui di sotto menzionati.

Per il settore carbonifero, avendo l'Alta Autorità concesso, a norma del quarto comma del paragrafo 23, tre aiuti non rimborsabili in favore dei lavoratori licenziati dalla Società mineraria carbonifera sarda — aiuti ammontanti a lire 391.587.200 il primo, a lire 412 milioni il secondo e a lire 600 milioni il terzo — sono state emanate da parte italiana le leggi 12 ottobre 1956, n. 1324, 18 marzo 1959, n. 168, e 20 marzo 1959, n. 135.

Con la prima di dette leggi è stata autorizzata la spesa di lire 450 milioni per rimborso alla Società Carbosarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal già citato paragrafo 23. Di tale legge e del primo intervento dell'Alta Autorità hanno beneficiato complessivamente mediante la riscossione di una indennità di attesa pari a lire 450.000 *pro-capite*, 1987 lavoratori licenziati prima del maggio 1955.

Con la seconda delle cennate leggi, emanata in corrispondenza del secondo aiuto finanziario concesso dall'Alta Autorità, è stata elevata a lire 848.500.000 la spesa autorizzata con la legge 1324 del 1956 onde inserire, tra i beneficiari delle provvidenze C.E.C.A., altri 1373 lavoratori licenziati dalla Carbosarda dopo il 19 aprile 1956.

In relazione al terzo intervento dell'Alta Autorità, la legge 20 marzo 1959, n. 135, ha autorizzato una ulteriore spesa di lire 600 milioni per fronteggiare l'onere del riadattamento di 2.000 dipendenti della Società predetta licenziati dopo il 1° dicembre 1958.

Le provvidenze del terzo intervento, per recente decisione dell'Alta Autorità e del Governo verranno estese, mediante una integrazione degli stanziamenti (lire 74 milioni 100.000 per ognuna delle parti) ad un gruppo di altri 247 dipendenti della Società carbonifera sarda.

Per quanto concerne il settore siderurgico, l'applicazione del paragrafo 23 ha già comportato quattro interventi della C.E.C.A. e dello Stato italiano, in base al disposto del comma quarto del paragrafo stesso e precisamente: erogazioni per indennità di attesa, di reimpiego, di reinstallazione e trasferimento direttamente ai lavoratori e spese per corsi di riqualificazione professionale.

Con il primo intervento l'Alta Autorità ha messo a disposizione del Governo italiano la somma di lire 3,5 miliardi per la concessione delle provvidenze di cui al paragrafo 23, ai lavoratori licenziati — da numerose imprese — in conseguenza dell'apertura del mercato comune dell'acciaio, successivamente al 10 febbraio 1953 e fino al 1° maggio 1956. Una uguale somma è stata stanziata,

a carico del bilancio italiano, con la legge 23 marzo 1956, n. 296.

Un secondo intervento di lire 900 milioni è stato effettuato dall'Alta Autorità a seguito dell'ammissione alle provvidenze C.E.C.A. di altri 2.000 lavoratori licenziati dalle seguenti sei aziende siderurgiche: Magona d'Italia - Stabilimento di Piombino; Acciaierie e Ferriere Stramezzi - Stabilimento di Crema; Società italiana acciaierie di Cornigliano (S.I.A.C.) - Stabilimenti di Genova e Pontedecimo; Società Morteo - Stabilimento di Genova; Ferriere di Montanella - Stabilimento di Pontedecimo; Società cantieri metallurgici di Castellammare di Stabia. Da parte italiana, con la legge 29 novembre 1957, numero 1224, sono stati stanziati altri 900 milioni di lire.

In corrispondenza del terzo intervento finanziario dell'Alta Autorità, dell'ammontare di lire 225 milioni, è stata emanata la legge 25 marzo 1959, n. 176, con la quale è stata autorizzata a carico del bilancio italiano, una uguale spesa. Di tali stanziamenti hanno beneficiato 500 dipendenti licenziati dalle seguenti 5 aziende: Società metallurgica di Sestri; Società SAFILM di Milano - Stabilimenti di Milano e di Ronco Scrivia (Genova); Società ILSSA Viola di Ponte St. Martin (Aosta); Ditta Metallurgica bresciana (già Tempini) - Brescia; Azienda Italgis di Bagnolo Mella (Brescia).

Per il quarto intervento in favore dei lavoratori siderurgici, infine, l'Alta Autorità ha stanziato la somma di lire 1.100 milioni. Un pari stanziamento a carico dello Stato italiano è stato previsto dalla legge 13 giugno 1960, n. 604.

I beneficiari di tali somme sono 2.500 lavoratori licenziati dalle seguenti aziende: Laminatoio nazionale di Milano; Officine e Laminatoio Sebino di Pisogne; Acciaierie e Ferriere di Roma (FERAM); P. M. Ceretti di Villadossola; Breda Siderurgica di Milano (Stabilimento di Sesto San Giovanni); Officine Riunite italiane di Brescia MARTIN; Fonderie e Acciaierie Liguri di Sampierdarena; Laminatoio Predalva di Pisogne; Società Fratelli Galtarossa - Stabilimento di Domodossola; Stabilimenti di S. Eustachio di Brescia; Acciaierie e Ferriere Pugliesi di

Bari; Società Industriale Metallurgica di Milano; ILMAR di Padova; Acciaieria e Ferriera del Caleotto di Lecco; Ferriera e Acciaieria Feretti; Ferriera Ligure Toscana; Acciaierie Ferriere Cravetto; Soc. ILVA, stabilimento di Torre Annunziata; Soc. ILVA, stabilimento di Trieste; Società ILVA, stabilimento di San Giovanni in Valdarno.

Ciò premesso, poichè nel frattempo altre aziende pure interessate alla produzione dell'acciaio e rientranti nella sfera di competenza della Comunità Carbosiderurgica, hanno effettuato ulteriori licenziamenti, si è resa necessaria la richiesta all'Alta Autorità, di un nuovo intervento ai sensi del citato paragrafo 23. Il nuovo intervento riguarda i lavoratori licenziati dai seguenti stabilimenti: Società ALFER di Pisogne; Società ASSA - Acciaierie di Susa; Acciaierie e Ferriere Luigi Bosio di Sarezzo; Breda Siderurgica di Sesto San Giovanni; Società ELAS di Pisogne; Fonderie elettriche Pracchi di Milano; Società Metallurgica Italiana - Officina di Brescia.

Si tratta, quindi, in complesso di sette stabilimenti e di un numero complessivo, per arrotondamento, di lavoratori licenziati pari a 800 unità.

L'onere preventivato a carico dello Stato per i suddetti 800 dipendenti, che sono stati presi a base per la sua determinazione, ascende a 360 milioni di lire ed è relativo ad un versamento di importo pari al contributo che l'Alta Autorità concederà ai sensi dell'alinea 4 del paragrafo 23. In conformità si è predisposto l'accluso schema di provvedimento che riveste carattere di urgenza sia perchè la concessione, da parte dell'Alta Autorità di un contributo non rimborsabile per gli scopi previsti dalla alinea 4 del paragrafo 23, è condizionata per legge da un impegno finanziario, almeno equivalente, da parte dello Stato italiano, sia perchè evidenti motivi di ordine sociale non consentono di effettuare, mediante differimenti nel tempo della concessione dei benefici che traggono origine da identiche cause, discriminazioni di trattamento tra lavoratori dello stesso settore.

Circa la struttura dello schema di provvedimento va osservato che esso ricalca, nei suoi primi cinque articoli, i corrispondenti articoli della legge 13 giugno 1960, n. 604, relativa al quarto intervento.

Gli interventi del Governo italiano e della C.E.C.A. verranno utilizzati per l'applicazione normale del paragrafo 23 più volte citato e cioè per l'erogazione di indennità di attesa e di reimpiego e rimborsi spese di viaggio nonchè per spese concernenti corsi di riqualificazione.

L'articolo 6 del provvedimento modifica l'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, spostando la chiusura definitiva dei conti relativi all'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge medesima dal 30 giugno 1959 al 30 giugno 1961. Ciò in quanto tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della C.E.C.A. è stato concordato di estendere i benefici dell'accordo Gui-Giacchero del 30 aprile 1958 — Accordo cui corrisponde da parte italiana, la legge precitata — anche ai lavoratori licenziati dalla Società Italghisa di Bagnolo Mella nel corso del 1959.

L'articolo 7 del provvedimento modifica il primo comma dell'articolo 4 della legge numero 604, sopra menzionata concernente il quarto intervento a favore dei lavoratori siderurgici, spostando la chiusura definitiva dei conti relativi all'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge medesima dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1962. Ciò in quanto tra il Governo italiano e la Alta Autorità della C.E.C.A. è stato concordato di estendere i benefici dell'Accordo Zaccagnini - Giacchero del 30 giugno 1959 anche ai lavoratori licenziandi, dalla Società Acciaierie e Ferriera del Caleotto di Lecco, nel corso del 1960.

In definitiva il provvedimento risponde pienamente alle esigenze formali e sostanziali del Trattato istitutivo della Comunità e si ispira alle stesse fondamentali ragioni sociali che hanno caratterizzato le provvidenze delle precedenti leggi in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere *a)*, *c)*, *d)*, dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro, pari a lire 360 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

a) fino a concorrenza del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla

erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d)* dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera *b)*;

b) fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a)* e *c)* dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

All'onere di lire 360 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604, è sostituito dal seguente :

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti ».